



Comune di Cefalù

Provincia di Palermo

Codice Fiscale n. 00110740826

Sede: Corso Ruggiero 139 - 90015 Cefalù



SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tel. +39 0921/424055. +39 0921/420294 - Fax +39 0921/921639

e-mail attivitaproductive@comune.cefalu.pa.it

OGGETTO: Obblighi e adempimenti ex art. 25 c. 1 lett b) D.Lgs 33/2013

Si riportano, di seguito gli obblighi cui sono tenuti i concessionari di Suolo pubblico in osservanza al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, approvato con Deliberazione di C.C. n. 81 del 20.07.2006:

PUBBLICI ESERCIZI

Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ha l'obbligo di:

- Tenere nel luogo dell'occupazione il presente atto autorizzatorio o copia conforme, da esibire ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti addetti al controllo;
- Delimitare a proprie spese con vernice colorata o similare, previa intesa con il personale comunale addetto;
- Limitare scrupolosamente l'occupazione del suolo allo spazio e all'uso autorizzati e tenere sgombro da qualsiasi altro deposito;
- Mantenere permanentemente in condizione di ordine, pulizia ed igiene il suolo occupato, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti e di idonee attrezzature;
- Collocare strutture ed arredi aventi carattere di provvisorietà, che dovranno essere facilmente smontabili ed asportabili e mai potranno essere infissi nella pavimentazione;
- Riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente ufficio comunale;

PASSI CARRABILI

Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ha l'obbligo di:

- esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza, l'atto che autorizza l'occupazione, unitamente alla ricevuta del versamento effettuato;
- tenere esposto presso il sito occupato apposito cartello, rilasciato dall'Amministrazione, per tutto il periodo dell'occupazione;
- ripristinare, in caso di rilascio dell'area, l'originario stato dei luoghi con la riparazione di eventuali danni e modifiche;

PONTEGGI E CASSONETTI

L'utente autorizzato è tenuto rigorosamente all'osservanza di tutte le norme che disciplinano l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ed inoltre ha l'obbligo di:

- osservare tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti e le prescrizioni tecniche riguardanti le costruzioni, l'incolumità e l'igiene, nonché le normative del codice sulla disciplina della circolazione stradale della cui inadempienza è direttamente responsabile, oltre tutti gli adempimenti previsti dal nuovo regolamento COSAP approvato con deliberazione di C.C. n. 81 del 20.07.06;

- Di collocare appositi segnali luminosi atti a segnare notte tempo agli utenti della strada la presenza della struttura, impalcatura, etc, ed all'apposita segnaletica stradale sia diurna che notturna ed in particolare divieto di transito ai pedoni nell'area interessata;
- Di lasciare sgombro e pulito il suolo occupato al termine del turno di lavoro quotidiano;
- Di assicurare il passaggio pedonale.
- Collocare una rete di protezione al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- Di non arrecare intralcio alla circolazione di persone e mezzi;
- Di delimitare lo spazio occupato, in caso di deposito di materiale di risulta, con appositi cassonetti in modo tale da impedire la dispersione del materiale oltre lo spazio consentito;
- Di non effettuare impasto di malta o cemento nella Pubblica Via;
- Non accumulare immondizie o rifiuti vari;

SPETTACOLI VIAGGIANTI

Coloro che esercitano attività circense o di spettacoli o giochi di qualsiasi tipologia, con strutture di forme e dimensioni varie, potranno svolgere la loro attività dietro concessione dell'Ufficio competente, purché siano state individuate aree idonee con specifico provvedimento.

ESERCIZIO DEL COMMERCIO

Il concessionario è tenuto all'osservanza le limitazioni ed i divieti previsti dal codice della strada, è consentita l'occupazione del marciapiedi sino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché sia adiacente ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 1,20. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiede, in aree ove è permesso il passaggio pedonale. Sono vietate le occupazioni di suolo pubblico con esposizione di merce alimentare al di fuori degli esercizi, ai sensi delle vigenti norme sull'igiene.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

L'utente autorizzato è tenuto rigorosamente all'osservanza di tutte le norme che disciplinano l'occupazione per il commercio su aree pubbliche ed ha l'obbligo di: osservare tutte le disposizioni di legge, circolari e regolamenti in materia riguardanti l'igiene annonaria, la circolazione stradale il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentalee dell'arredo urbano;

SCIA

La SCIA, nella rinnovata formulazione dell'[art. 19 della legge 241/90](#), produce infatti effetti immediati.

La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti.

In base al nuovo regime, la dichiarazione dell'imprenditore sostituisce quelle autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese sarà sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei

requisiti morali e professionali (quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) e devono anche essere allegati gli elaborati tecnici e planimetrici.

E' importante sottolineare che ogni Amministrazione Pubblica destinataria di una SCIA dovrà accertare, **entro 60 giorni dal ricevimento**, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.

La procedura della SCIA si applica alle più svariate tipologie di attività economica, dal comparto commerciale, a quello artigianale fino alle attività turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere.